



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Il Presidente

Roma, 5 luglio 2019

Egregio Signor
Gen. Dott. Antonino MAGGIORE
Direttore Agenzia delle Entrate

S U A S E D E

Egregio Direttore,

nel ringraziare preliminarmente per la tempestività dimostrata dall'Agenzia nel fornire, con la recente circolare del 29 giugno scorso, una prima risposta alle difficoltà segnalate al Ministro relativamente all'iniziale applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, entrato in vigore il 1° luglio 2019, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una questione di particolare interesse per le farmacie, anche in relazione all'imminente emanazione dell'annunciato Provvedimento con il quale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico.

Mi riferisco alla questione riguardante il rapporto tra le farmacie e il SSN, disciplinata dal DPR 371/1998 (vigente Convenzione Farmaceutica), segnatamente dagli articoli 4 e 8, secondo i quali le spettanze alle farmacie vengono liquidate dietro presentazione delle ricette spedite e di un documento contabile (Distinta Contabile Riepilogativa).

L'Amministrazione finanziaria ebbe modo, a suo tempo, di pronunciarsi sulla vicenda, con le circolari del Ministero delle Finanze nn. 60, 72 e 74, rispettivamente del 10 giugno, 30 giugno e 6 luglio 1983, l'ultima delle quali, testualmente, stabilisce che *"i farmacisti debbono provvedere all'emissione, al momento di presentazione all'ente erogatore della distinta contabile riepilogativa di cui all'art. 10 dello stesso decreto, di uno scontrino per l'importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, "corrispettivo non pagato", nonchè all'emissione, all'atto del pagamento, di uno scontrino per l'importo corrisposto dall'ente erogatore"*.

Tale duplicità di adempimenti ha permesso alle farmacie di beneficiare della possibilità di effettuare il versamento dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo (esigibilità differita).

Se fino ad oggi, il farmacista, quotidianamente, ha riportato sul proprio registro dei corrispettivi l'importo dello scontrino di chiusura giornaliero, senza considerare lo scontrino a credito relativo alla distinta contabile riepilogativa, che viene emesso mensilmente, per non farlo rientrare, come previsto dalla legge, nella liquidazione IVA, dal 1° luglio scorso, data di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, potrebbero emergere notevoli criticità al riguardo. Infatti le specifiche tecniche allegate al Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2016 non prevedono, al momento, la possibilità di segnalare all'Agenzia delle Entrate l'esigibilità differita dell'IVA, a norma dell'art.6, comma 5, del

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583



DPR 633/1972, con la conseguenza che il farmacista, nell'eventualità di emissione e quindi trasmissione all'Agenzia delle Entrate dello scontrino "a credito", potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione che lo stesso venga considerato rilevante ai fini delle liquidazioni IVA, con possibili rischi di esposizione del farmacista all'attività accertativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la presunta minor IVA versata rispetto all'importo dei corrispettivi trasmessi.

Mi rivolgo pertanto a Lei per chiederLe un autorevole intervento dell'Agenzia delle Entrate, volto a confermare che le cessioni effettuate nei confronti delle ASL sottostanno al regime di sospensione di imposta e ad individuare una modalità operativa che confermi o sostituisca l'emissione dello "scontrino a credito". A tal fine la scrivente Federazione chiede un incontro urgente per individuare la soluzione più semplice.

Auspico un positivo riscontro e colgo l'occasione per salutarLa cordialmente.

(Marco COSSOLO)